



Regione Calabria
Assessorato

Ambiente, Partecipate, Programmazione unitaria e Progetti strategici

Piano d'azione per la verifica, monitoraggio e controllo delle utenze non allacciate alla pubblica fognatura e per il tracciamento dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane in sistemi individuali o appropriati

(art. 3 direttiva 91/271/CE; art. 100 d.lgs. 152/2006; art. 52 D.L. 13/2023)



Regione Calabria
Assessorato

Ambiente, Partecipate, Programmazione unitaria e Progetti strategici

1. Premesse e obiettivi

La Regione Calabria intende attuare un Piano di azione per la corretta valutazione del grado di copertura della rete fognaria delle acque reflue urbane - domestiche e assimilate – attraverso la verifica della consistenza nel territorio regionale delle utenze non allacciate alla pubblica fognatura, servite da trattamenti appropriati prima dello scarico (es. fosse settiche o fosse Imhoff) o da sistemi individuali a tenuta stagna (compresi i bagni chimici), con l'obiettivo di valutare la conformità alle disposizioni della normativa comunitaria e nazionale di riferimento (Direttiva 91/271/CEE e Decreto legislativo n. 152/2006) nonché di monitorare i rifiuti speciali (fanghi) prodotti dalla manutenzione e pulizia periodica di tali sistemi attraverso l'implementazione di un sistema di tracciabilità (art. 52 D.L. 13/2023).

Il piano d'azione si affianca a una serie di azioni ed attività che la Regione Calabria ha intrapreso nel settore della depurazione delle acque reflue urbane per efficientare il sistema depurativo e fognario, incentivare la gestione corretta dei fanghi di depurazione, monitorare e migliorare la qualità delle acque di balneazione, tutelare i corpi idrici superficiali e le falde acquifere.

In collaborazione con l'ARPACal e Calabria Verde è stata attivata, inoltre, una rete di monitoraggio e controllo del territorio dei comuni costieri della fascia tirrenica calabrese, che ha consentito, a partire dalla stagione estiva dello scorso anno 2022, di attuare una strategia finalizzata alla prevenzione dei reati ambientali, in collaborazione con le autorità giudiziarie competenti.

Il piano concorrerà ai seguenti obiettivi:

- tutela dei corpi idrici e dell'ambiente attraverso il censimento, il controllo e il monitoraggio delle utenze non allacciate alla pubblica fognatura e la garanzia che i sistemi adottati per la gestione delle acque reflue urbane e assimilate raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale del refluo urbano collettato in rete fognaria e sottoposto a trattamento in idonei impianti, con particolare riferimento al controllo degli scarichi autorizzati;
- verifica del grado di copertura della rete fognaria con l'identificazione degli agglomerati privi di sistemi di collettamento e delle case sparse e isolate che adottano sistemi appropriati ovvero sistemi individuali;
- supporto alla decisione nelle *policy* in materia di pianificazione del servizio idrico integrato – SII – al fine di rimuovere eventuali non conformità, incrementare il grado di copertura della rete fognaria, indirizzare i Comuni, le Province e l'Ente di governo regionale d'ambito del SII – ARRICal – nelle attività di rispettiva competenza;
- efficienza, trasparenza e responsabilità nella gestione dei rifiuti speciali (fanghi) prodotti dalla manutenzione e pulizia periodica dei sistemi individuali adottati, attraverso la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti nella filiera;
- verifica della consistenza e ubicazione della rete impiantistica regionale dedicata al trattamento dei rifiuti speciali (fanghi);
- analisi della movimentazione dei rifiuti speciali (fanghi) nel territorio regionale e/o extra-regionale;
- fabbisogno impiantistico residuo in ambito regionale per il trattamento dei rifiuti speciali (fanghi);
- prevenzione di comportamenti illeciti;



Regione Calabria
Assessorato

Ambiente, Partecipate, Programmazione unitaria e Progetti strategici

- costruzione di partecipazione e condivisione con tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella gestione del ciclo della depurazione delle acque reflue urbane e nella gestione del ciclo dei rifiuti per il flusso specifico dei “fanghi”: enti locali, autorità di regolazione e controllo, imprese, cittadini.

Il presente Piano d’azione implementa il programma sperimentale di controllo e tracciamento dei veicoli che trasportano rifiuti speciali - fanghi - previsto ai sensi del comma 5-ter dell’art. 52 del decreto legge n. 13/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41, che recita: *“Al fine di prevenire condotte illecite nello smaltimento dei fanghi sul territorio, per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni possono avviare programmi sperimentali di controllo e tracciamento dei veicoli adibiti al trasporto specifico dello spurgo dei pozzi neri e pozzetti stradali, anche attraverso l'utilizzo di tecnologia GPS. All'implementazione dei programmi di cui al periodo precedente le regioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui rispettivi bilanci, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”*.

La Regione Calabria ha pertanto inteso applicare all’intero territorio regionale la previsione della normativa statale in quanto occasione importante per la ricostruzione dinamica e in tempo reale della produzione e movimentazione di tale flusso specifico di rifiuto.

2. Sistemi appropriati di trattamento per le utenze non allacciate alla pubblica fognatura

La conformità del sistema fognario ai requisiti di legge (art. 3 della direttiva 91/271/CE; art. 100 d.lgs. 152/2006) deriva dalla presenza o meno della rete fognaria in ciascun agglomerato o, in alternativa, dalla presenza dei sistemi individuali o appropriati - IAS¹ - che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale.

Tra le tipologie impiantistiche che realizzano trattamenti appropriati vi sono:

- Fosse settiche di tipo tradizionale a due o tre camere;
- Fosse settiche di tipo Imhoff;
- Vasche a tenuta stagna.

Vanno anche considerati i cosiddetti bagni chimici, diffusi di norma nei cantieri all’aperto e utilizzati in occasioni di eventi, emergenze e di frequente anche negli stabilimenti balneari stagionali.

Le caratteristiche costruttive e le tecnologie devono garantire il corretto funzionamento dell’impianto sulla base di una capacità calcolata in base al numero di abitanti equivalenti² da servire.

¹ *Individual or Appropriate System*, ammessi qualora non siano presenti le condizioni ambientali ed economiche idonee all’installazione degli abituali sistemi di collettamento e depurazione. Nella proposta di revisione della direttiva si limita la possibilità di utilizzare gli IAS a casi eccezionali. A tal fine i sistemi IAS devono essere adeguatamente progettati, approvati e controllate. Devono essere fornite giustificazioni dettagliate per il loro utilizzo quando rappresentano più del 2% del carico dichiarato trattato in agglomerati superiori ai 2 000 AE;

² Gli abitanti equivalenti rappresentano una stima del carico inquinante di natura organica biodegradabile prodotto dalle attività domestiche e dalle attività economiche. L’abitante equivalente è infatti convenzionalmente definito come la quantità di carico inquinante prodotto ed immesso nelle acque di scarico da un abitante stabilmente residente nell’arco della giornata; tale carico corrisponde a 60 grammi di Bod5 al giorno (Domanda biochimica di ossigeno a 5 giorni). Secondo la definizione data dalla vigente



Regione Calabria
Assessorato

Ambiente, Partecipate, Programmazione unitaria e Progetti strategici

Il sedimento delle fosse settiche e delle fosse Imhoff è un fango che deve essere periodicamente estratto e gestito come rifiuto speciale. Per le vasche a tenuta stagna il liquido fangoso deve essere svuotato con cadenza commisurata all'utilizzo della vasca e gestito anch'esso come rifiuto speciale. Analoga considerazione vale per i bagni chimici.

I sistemi, tranne le vasche a tenuta stagna e i bagni chimici, sono dotati di scarico autorizzato con provvedimento rilasciato dalla Provincia territorialmente competente, ente individuato ai sensi della l.r. 10/1997 nonché competente al rilascio dell'AUA – autorizzazione unica ambientale – di cui all'art. 3 DPR 3 marzo 2013, n. 59, in caso di piccole e medie imprese, che comprende l'autorizzazione allo scarico.

Le tipologie impiantistiche che realizzano trattamenti appropriati per le utenze non allacciate alla pubblica fognatura, comprese le vasche a tenuta stagna, sono autorizzate dal Comune competente in sede di rilascio della concessione edilizia/titolo abilitativo.

Una stima della copertura territoriale della Regione Calabria di tali sistemi si può rinvenire nell'ultimo censimento ISTAT delle acque per uso civile (anno 2020) in cui il carico equivalente effettivo, espresso in abitanti equivalenti, confluente e depurato da sistemi tipo Imhoff/vasca settica è pari a 624.000 AE, corrispondente al 24% del carico totale effettivo depurato pari a 2.571.000 AE.

La struttura regionale competente ha condotto nei primi mesi del 2023 una preliminare indagine conoscitiva rivolta ai Comuni costieri della fascia tirrenica da Tortora a Nicotera.

L'indagine conoscitiva e ricognitiva messa in atto con il presente Piano d'Azione consentirà di controllare, verificare e monitorare l'estensione e la diffusione di tali sistemi alternativi.

3. Gestione dei rifiuti speciali

Il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, relativo alla governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito in legge, con modifiche, con la Legge n. 108 del 29 luglio 2021, ha modificato l'art. 230 del testo Unico Ambientale per quanto riguarda i rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle reti fognarie e fosse settiche. Il nuovo comma 5 risulta così strutturato:

5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è adottato con deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva e' comunque tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale

normativa in materia di protezione e depurazione delle acque dall'inquinamento (Direttiva 91/271/CEE) vale l'equivalenza: 1 abitante equivalente =60 grammi al giorno di Bod5;



Regione Calabria
Assessorato

Ambiente, Partecipate, Programmazione unitaria e Progetti strategici

gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

I rifiuti oggetto di questa modifica sono identificati dai codici EER 20.03.04 “fanghi delle fosse settiche” e 20.03.06 “rifiuti della pulizia delle fognature” che il d.lgs. 116/2020, di modifica del d.lgs. 152/2006, ha escluso dalla definizione di rifiuti urbani, per cui risultano giuridicamente qualificabili come speciali e, come tali, non soggetti a limitazioni di circolazione nel territorio dell’Unione.

Di norma però, data la natura settica e putrescibile del rifiuto, la movimentazione dovrebbe essere limitata per consentirne un idoneo trattamento in impianti specializzati in tempi brevi e certi. L’applicazione del principio di prossimità è quanto mai auspicabile, potendo quindi ragionevolmente prevedere che vi possano essere imprese specializzate di regioni limitrofe che operano nel territorio calabrese posto al confine con esse e, parimenti, che il rifiuto possa essere trasportato e conferito per l’idoneo trattamento nelle stesse regioni limitrofe alla nostra.

Il punto focale della nuova gestione è l’identificazione del produttore del rifiuto con il manutentore/trasportatore. I rifiuti dovranno essere gestiti attraverso conferimento diretto o raggruppamento temporaneo. Il raggruppamento presso la sede può anche essere virtuale, ovvero consistente solo nella sosta del veicolo che trasporta la cisterna di raccolta³. Il raggruppamento temporaneo dovrà rispettare le condizioni dell’art. 183 comma 1 lettera bb) del d.lgs. 152/2006.

I rifiuti devono essere avviati alle operazioni di recupero o smaltimento secondo quanto previsto dall’art. 185 bis comma 2 lettera b) a mente del quale “*i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno*”.

Per il trasporto, la Circolare esplicativa dell’Albo n. 14 del 21/12/2021, chiarisce che in funzione della variata natura dei codici EER 200304 (fanghi delle fosse settiche) e 200306 (rifiuti della pulizia delle fognature) a rifiuti speciali, l’iscrizione all’Albo debba essere in Cat. 4.

La tracciabilità dei rifiuti è assicurata da:

- registro cronologico di scarico e carico ai sensi dell’art. 190 del d.lgs. 152/2006⁴ tenuto dai soggetti obbligati in formato cartaceo⁵;

³ In questo caso, infatti, seppur il veicolo rimane in configurazione di trasporto, non è da ritenersi applicabile il periodo di 72 h previsto dall’art. 193 comma 15 del d.lgs. 152/2006 né quello di 48 h dell’art. 193 comma 14, riferito alla micro-raccolta.

⁴ “*Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta,*



Regione Calabria
Assessorato

Ambiente, Partecipate, Programmazione unitaria e Progetti strategici

- Formulario di identificazione del rifiuto, associato alla fase del trasporto, tenuto in formato cartaceo⁶;
- Obbligo di dichiarazione annuale dei rifiuti prodotti o gestiti per il tramite del Modello Unico di Dichiarazione (MUD) di cui alla Legge 70/1994.

Come è evidente, si tratta di un sistema di tracciabilità che oggi si traduce in una serie di obblighi cartacei per l'impresa che non consentono di avere contezza dell'intera filiera. Quanto affermato vale per il rifiuto in esame ma è estendibile a tutte le tipologie di rifiuto.

Nell'attuale codificazione del sistema è infatti estremamente complicato "inseguire" il destino di un rifiuto in tutta la sua filiera, dalla produzione alla raccolta, al trattamento sino agli eventuali *output* collocati nel mercato. È come se il rifiuto, nei vari passaggi successivi si vaporizzasse o comunque diluisse la sua presenza in innumerevoli rivoli tecnico-burocratici complicati da ricostruire.

Si rammenta che, a livello nazionale, il tentativo di mettere in campo, con il SISTRI, un modello di tracciabilità è fallito con la sua abolizione prima ancora della sua entrata in vigore. Anche l'entrata in vigore del RENTRI – art. 188 bis del d.lgs. 152/2006 – appare più uno strumento di semplificazione piuttosto che una procedura in grado accompagnare e rendere trasparente l'intero sistema di gestione, rischiando di riaffermare un modello di tracciabilità più formale che sostanziale.

Il presente Piano d'azione propone e sperimenta un modello di tracciabilità efficiente, trasparente e responsabile, focalizzato su un flusso specifico di rifiuti - EER 20.03.04 "fanghi da fosse settiche" - la cui interpretazione e lettura dei dati investe, a monte, l'organizzazione del servizio idrico integrato per la fase del collettamento e della depurazione delle acque reflue urbane.

Per come anticipato nelle premesse, avere uno *storytelling* quanto più fedele alla realtà è nell'interesse della collettività in quanto rappresenta la premessa per ogni analisi e valutazione.

Tale modello è replicabile per altre categorie di rifiuti e per altre tipologie di attività che l'amministrazione regionale ritenga di interesse per la pianificazione strategica. Rappresenta una misura dell'impronta ecologica di un sistema, è uno strumento di verifica della bontà di scelte organizzative e gestionali, favorisce la prevenzione di comportamenti illeciti, allentando la logica strettamente securitaria e repressiva a favore della collaborazione e interoperabilità dei dati e delle informazioni.

4. Registro elettronico regionale per la rilevazione e il monitoraggio delle utenze non allacciate alla pubblica fognatura e il tracciamento dei "fanghi" prodotti da IAS

la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché', laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193"

⁵ Il formato cartaceo sarà sostituito dal digitale a seguito dell'operatività del sistema RENTRI – registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti – previsto dall'art. 188-bis del d.lgs. 152/2006 introdotto dal d.lgs. 116/2020;

⁶ Il formato cartaceo sarà sostituito dal digitale a seguito dell'operatività del sistema RENTRI – registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti – previsto dall'art. 188-bis del d.lgs. 152/2006 introdotto dal d.lgs. 116/2020;



Regione Calabria
Assessorato

Ambiente, Partecipate, Programmazione unitaria e Progetti strategici

Presso il Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente della Regione Calabria è istituito un Registro elettronico Regionale (ReR) gestito dalla competente struttura regionale, con il supporto tecnico e operativo dell'ARPACal, costituito da una piattaforma interattiva per la gestione dei dati e delle informazioni ambientali inerenti:

1. la trasmissione dei dati ambientali relativi ai sistemi individuali o appropriati di trattamento – IAS: fosse settiche, fosse Imhoff, vasche a tenuta, bagni chimici - per le utenze non allacciate alla pubblica fognatura;
2. l'immagazzinamento e gestione dei dati di cui al punto 1;
3. la trasmissione dei dati ambientali relativi alla produzione dei "fanghi" dai sistemi IAS di cui al punto 1 – rifiuti speciali codice EER 20.03.04;
4. l'immagazzinamento e gestione dei dati di cui al punto 3;
5. l'immagazzinamento e la gestione dei dati relativi al telerilevamento del percorso dei "fanghi" attraverso l'interoperabilità del registro con il Programma sperimentale di cui al paragrafo 5;
6. la condivisione dei dati ambientali del ReR con le Camere di Commercio, la sezione regionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, le Prefetture, l'ente di governo del SII, organi di controllo, polizia giudiziaria, Capitanerie di Porto;
7. i procedimenti amministrativi di illecito ambientale posti a tutela delle acque ai sensi degli artt. 101 e 124 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.. sanzionati dalla Regione Calabria ai sensi dell'art. 133 commi 1 e 2 del medesimo decreto;

La finalità del registro è:

- rendere omogenei e fruibili i dati ambientali;
- migliorare la strategia per la pianificazione degli interventi del SII, con riferimento all'incremento della percentuale di carico inquinante di acque reflue urbane collettate e depurate;
- ottimizzare la movimentazione dei "fanghi" attraverso l'individuazione, nei territori carenti di impianti, di fabbisogni impiantistici per il trattamento di siffatta tipologia di rifiuti speciali, stimolando il gestore incaricato del servizio pubblico di depurazione a realizzare sezioni impiantistiche del tipo "trattamento-bottini", ovvero stimolando l'iniziativa privata a favore dell'interesse pubblico;
- pianificare un sistema di verifiche ordinarie, ovvero straordinarie, in grado di dare maggiore efficacia alle attività di controllo e di monitoraggio, a partire dalla verifica di funzionalità dei sistemi (fosse settiche, fosse Imhoff, vasche a tenuta, bagni chimici) sino all'identificazione, per il tramite della polizia giudiziaria e degli altri organi di controllo, di comportamenti illeciti;

Al ReR sono tenuti ad iscriversi:

- I Comuni, in quanto responsabili del rilascio delle concessioni/titoli abilitativi per le utenze non recapitanti in pubblica fognatura che applicano sistemi di gestione delle acque reflue urbane o assimilate tipo fosse settiche, fosse Imhoff, vasche a tenuta stagna, bagni chimici;
- Le Province, in quanto rilasciano le autorizzazioni allo scarico per tipologie di sistemi appropriati (escluse le vasche a tenuta e i bagni chimici) da case isolate e case sparse o da piccoli agglomerati nonché l'AUA per piccole e medie imprese i cui reflui sono assimilati agli urbani, nonché in quanto deputate al controllo dell'autorizzazione allo scarico;



Regione Calabria
Assessorato

Ambiente, Partecipate, Programmazione unitaria e Progetti strategici

- Le imprese che trasportano a titolo professionale i fanghi prodotti dai sistemi sopra elencati – “autospurghisti”.

La mancata iscrizione e implementazione del registro da parte dei soggetti di cui all’elenco sopra riportato è resa nota dal Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente della Regione Calabria tramite il portale istituzionale della Regione Calabria.

Al fine della tenuta e aggiornamento dell’elenco degli “autospurghisti” sarà considerato l’elenco delle imprese con sede nel territorio regionale trasmesso dall’ASPI - Associazione Nazionale Gestori Rifiuti - Manutenzioni e Spurghi reti fognarie e idriche.

Attraverso la stipula di appositi accordi con le sezioni regionali dell’Albo Gestori Ambientali delle regioni limitrofe alla Calabria, sarà data ampia diffusione delle attività previste nel presente Piano d’azione al fine di coinvolgere anche gli operatori con sede legale in altre regioni che effettuano interventi nel territorio regionale che potranno quindi iscriversi al ReR su base volontaria.

Con apposito disciplinare attuativo sono dettagliate le modalità operative di funzionamento del ReR, le interfacce con i Comuni, le Province e le imprese che effettuano il trasporto del rifiuto – autospurghisti, l’interconnessioni applicativa con la sala operativa di tracciamento attuativa del Programma sperimentale di cui al successivo paragrafo 5 e l’eventuale interoperabilità con sistemi esterni (es. sezione regionale Albo gestori ambientali), ovvero le forme di cooperazione, a seguito della stipula di accordi di collaborazione.

Il disciplinare regola l’apposita sezione del ReR dedicata alla gestione degli illeciti ambientali di cui all’art. 133 commi 1 e 2 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il ReR sarà comunque articolato al minimo in:

1. Sezione anagrafica:

- a) “Comuni”;
- b) “Province”;
- c) “autospurghisti”;

2. Sezione tracciabilità:

- a) Tracciabilità dati ambientali fosse settiche, fosse Imhoff, vasche a tenuta, bagni chimici;
- b) Tracciabilità autorizzazioni allo scarico;
- c) Tracciabilità interventi autospurghisti;
- d) Tracciabilità movimentazione dei mezzi di trasporto – autospurghisti (attraverso interoperabilità del ReR con il sistema di rilevamento del percorso dei mezzi di cui al paragrafo 5).

Comuni, Province e “autospurghisti” dovranno implementare in modalità *web service* la sezione anagrafica e la sezione tracciabilità. La prima sarà alimentata una tantum o in caso di modifica di dati identificativi, la seconda sarà alimentata:

- dai Comuni e dalle Province sulla base dello storico dei dati disponibili e in occasione del rilascio di nuove autorizzazioni;
- dagli autospurghisti, entro le 24 ore successive all’effettuazione dell’intervento di prelievo del “fango” dai sistemi IAS.



Regione Calabria
Assessorato

Ambiente, Partecipate, Programmazione unitaria e Progetti strategici

La sezione tracciabilità relativa al percorso dei mezzi di trasporto sarà alimentata “in continuo” sulla base dell’interoperabilità tra il ReR e il sistema di telerilevamento dei mezzi che farà capo alla Sala operativa di tracciamento di cui al successivo paragrafo 5.

Gli adempimenti sopra esemplificati nonché la modalità di gestione del ReR, di iscrizione, la frequenza di inserimento dei dati da parte dei soggetti identificati nel presente Piano, nonché i report che costituiscono gli output del sistema *data warehouse* sono dettagliati nel disciplinare attuativo allegato al presente Piano.

Il ReR, dovrà in sintesi consentire di acquisire e immagazzinare le informazioni ambientali sopra descritte e di restituirle in modo analitico per le seguenti finalità:

- estrapolazione in formato fruibile dei dati ambientali ai fini delle successive elaborazioni per le finalità di cui al presente Piano d’azione;
- acquisizione dei dati relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto con individuazione dei luoghi di produzione e di conferimento finale (impianti di trattamento/smaltimento);
- condivisione e interoperabilità dei dati con gli organi di vigilanza e di controllo (Camere di Commercio, Prefetture, ente di governo, polizia giudiziaria, capitanerie di porto, ARPACal);
- eventuale accesso diretto da parte degli organi di controllo;
- pianificazione degli interventi di verifica e di monitoraggio e di controllo ambientale delle informazioni e dati inseriti nel sistema;
- controlli e verifiche straordinarie, ovvero controlli finalizzati, in caso di anomalie registrate e individuate.

5. Programma sperimentale di tracciabilità del percorso dei mezzi di trasporto

Nell’ambito del presente Piano d’azione, il presente Programma sperimentale di tracciabilità del percorso dei mezzi rappresenta la messa a terra della previsione di legge contenuta al comma 5-ter dell’art. 52 del decreto legge n. 13/2023 che assegna alle Regioni l’opportunità di definire in modo puntuale e diretto la tracciabilità di specifici flussi di rifiuti.

La finalità del programma è quella di ottimizzare la conoscenza del flusso dei rifiuti speciali prodotti da fosse settiche, fosse Imhoff, vasche a tenuta stagna, bagni chimici per migliorarne la gestione e il coordinamento in termini di copertura delle aree geografiche in relazione alla logistica dei trasporti e individuare eventuali carenze impiantistiche.

La fase del trasporto dei rifiuti rappresenta, da sempre, uno dei punti nevralgici della politica comunitaria di settore e le cui normative di emanazione dell’Unione europea hanno sempre ribadito la necessità di un controllo delle spedizioni per prevenire la loro dispersione nell’ambiente.

La stessa direttiva 2008/98/CE del parlamento europeo e del consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti prevede che gli Stati membri adottino “*misure necessarie affinché la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell’ambiente e della salute umana*”, tra le quali rientra la tracciabilità del rifiuto, dalla produzione alla destinazione finale.



Regione Calabria
Assessorato

Ambiente, Partecipate, Programmazione unitaria e Progetti strategici

L'Unione Europea ha sempre ribadito la necessità di un controllo delle spedizioni e movimentazioni dei rifiuti per prevenire la loro dispersione nell'ambiente. Non a caso, nell'ultima revisione della direttiva comunitaria, recepita con il d.lgs. 116/2020, è fatto l'obbligo agli stati membri, attraverso le Regioni, di elaborare dei programmi di prevenzione dei rifiuti dispersi.

Il presente programma, con la tipologia di azione prevista dalla legge - comma 5-ter dell'art. 52 del decreto legge n. 13/2023, integra una fattispecie specifica di prevenzione dei rifiuti dispersi con particolare riferimento a un flusso dei rifiuti – fanghi da fosse settiche, ritenuto prioritario in quanto segnale di criticità nel settore depurativo e fognario, anche in relazione alla dispersione alla fonte, sui luoghi di produzione, in caso di cattiva realizzazione e/o gestione e/o manutenzione dei manufatti atti a contenerlo, ovvero di dispersione in fase successiva per carenze o scorretta gestione della movimentazione durante il trasporto, ovvero per inidoneità nei trattamenti successivi.

A tal fine è prevista la rilevazione delle coordinate satellitari relative alla geolocalizzazione di apparati elettronici tipo localizzatore GPS installati sui mezzi delle imprese obbligate ad aderire al Programma per previsione di legge e, secondo quanto previsto dal presente Piano d'azione, iscritte al registro elettronico regionale – ReR nella sezione “autospurghisti”.

Le imprese che obbligatoriamente sono tenute ad aderire al Programma sperimentale sono quelle con sede legale nel territorio regionale di cui all'elenco trasmesso dall'ASPI - Associazione Nazionale Gestori Rifiuti - Manutenzioni e Spurghi reti fognarie e idriche.

Le imprese che non aderiranno al Programma sperimentale non possono eseguire prestazioni di servizio a favore dell'amministrazione regionale, anche in qualità di subappaltatori ovvero di subcontraenti.

La mancata adesione al Programma sperimentale sarà resa nota dal Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente della Regione Calabria tramite il portale istituzionale della Regione Calabria. Al fine della tenuta e aggiornamento dell'elenco sarà considerato l'elenco delle imprese con sede nel territorio regionale trasmesso dall'ASPI - Associazione Nazionale Gestori Rifiuti - Manutenzioni e Spurghi reti fognarie e idriche.

Possono aderire al Programma sperimentale anche imprese con sede legale nelle regioni limitrofe, sulla base della diffusione che sarà data al Programma sperimentale a seguito di specifici accordi con le sezioni regionali dell'Albo nazionale dei gestori ambientali.

Il monitoraggio e controllo dei movimenti, delle rotte e della collocazione finale del rifiuto rappresenta uno strumento di tracciabilità a vantaggio dell'amministrazione per le scelte decisionali ma anche uno strumento di rating di legalità per le imprese che aderiscono al Programma.

Il controllo dei rifiuti e della loro movimentazione attraverso la consultazione di un registro alimentato in continuo (sezione del ReR), consente altresì la definizione di misure di politiche di prevenzione e contrasto degli eco-reati.



Regione Calabria
Assessorato

Ambiente, Partecipate, Programmazione unitaria e Progetti strategici

I sistemi di rilevamento satellitare saranno installati e spese e cura dell'amministrazione regionale, nel rispetto della normativa sulla privacy, laddove applicabile⁷. Preliminarmente saranno organizzati incontri con le imprese del settore e l'ASPI – Associazione Nazionale Gestori Rifiuti Manutenzioni e Spurghi reti fognarie e idriche, per accelerare l'adesione al Programma e raccogliere eventuali suggerimenti utili a migliorarne l'efficacia.

Si prevede la realizzazione e l'allestimento presso i locali del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente di una Sala operativa di tracciamento – SaOT – per l'acquisizione dei dati di telerilevamento e la loro interoperabilità con il ReR. Le caratteristiche tecniche e l'architettura del sistema saranno definite dalle strutture regionali competenti. Il sistema dovrà sviluppare e prevedere anche il flusso informativo a seguito di "alert" iniziale e successiva gestione degli eventi tramite "warnings" con dettaglio delle azioni intraprese e da intraprendere e dei soggetti coinvolti.

Le caratteristiche operative del Programma sperimentale, l'interoperabilità della sala operativa con il ReR e con gli organi di controllo e la polizia giudiziaria sono dettagliati nel disciplinare attuativo allegato al presente Piano.

⁷ L'art.8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo prevede: "1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui"